

---

**VINCENZO ZENO-ZENCOVICH**

---

## **INFORMATICA ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO**

**S**i può, senza cedere alla facile illusione ottica dell'osservatore vicino, parlare di evoluzione del diritto a seguito dell'introduzione e della diffusione della tecnologia informatica?

La risposta affermativa può fondarsi su una serie di ragioni che in parte sono fin troppo ovvie — e dunque sono banali —, in parte sono più complesse e lasciano spazio anche a perplessità e varietà di opinioni.

Occorre subito dire che il periodo di tempo che si offre all'esame dello studioso non è amplissimo — un quarto di secolo all'incirca — ma comunque rilevante nella sequenza dei processi storici; in ogni caso sufficiente a smorzare eccessivi entusiasmi e catastrofismi per il *dernier cri*.

a) *L'evoluzione sociale*: la prima considerazione — come si è detto banale — è che se il diritto si atteggia alla società come un guanto alla mano, è inevitabile che la diffusione delle tecnologie informatiche influenzi il diritto. Se sulla scena compaiono in maniera così pervasiva gli elaboratori, i programmi, le reti che interconnettono i primi, l'utilizzo dei secondi in praticamente qualsiasi bene dotato di una certa complessità, è ovvio che ci vorranno regole giuridiche che si occupino di questi fenomeni, li classifichino, ne stabiliscano i rapporti con quanto già esistente. Ma la banalità dell'osservazione sta nel fatto che allora tutto il diritto è in costante evoluzione e occorrerebbe correlarlo ad alcune svolte epocali della società nell'ultimo secolo: dall'utilizzazione dell'energia elettrica alla diffusione delle automobili, dal telefono all'aeromobile. E guardando il passato il giurista si rende facilmente conto che scrivere la storia del diritto con gli occhi rivolti ad Edison, a Bell, ai fratelli Wright o all'ing. Daimler è un'operazione sugge-

---

\* Il presente scritto riproduce il testo della relazione presentata al Convegno «Le nuove sfide del diritto dell'informati-

ca. Convegno di studi in ricordo di Ettore Giannantonio» svoltosi a Roma il 6 dicembre 2002.

stiva ma di scarso spessore. Non è dunque — ragionevolmente — l'invenzione in sé che fa evolvere il diritto, quanto una serie di interazioni più complesse fra la diffusione dell'invenzione ed i processi sociali e fra questi ed il diritto.

b) *Quale diritto?* Quanto si è appena detto sollecita poi un ulteriore chiarimento che ci porti fuori dalla banalità: cosa intendiamo per «evoluzione del diritto», e per lo stesso «diritto»? Senza voler costruire teorie generali, è facile rendersi conto che l'analisi dei fattori di cambiamento (che darwinianamente chiamiamo «evoluzione») prende in esame tanto il rapporto che il diritto ha con il resto della società e delle scienze sociali (e dunque un lato esterno), quanto le caratteristiche del pensiero giuridico e dell'operare concreto del ragionamento giuridico, quanto ancora gli oggetti o i processi che attirano maggiormente l'attenzione del giurista (e dunque lati interni). Inutile dire poi che la riflessione non può mettere a fuoco uno solo di quelli che la scuola torinese del diritto comparato chiama i «formanti» del diritto, ma deve considerarli tutti, legati fra di loro: legislazione, giurisprudenza, dottrina, prassi. Né ci si potrà accontentare di meri dati quantitativi: tante leggi, tante sentenze, tanti libri o articoli, tante specializzazioni professionali o corsi universitari, dati tutti che hanno un significato ma il cui peso non è legato ai numeri.

Partiamo da quel che abbiamo chiamato «lati interni».

c) *Il pensiero giuridico*: a voler fissare una graduatoria degli aspetti più rilevanti del rapporto fra informatica e diritto, sicuramente il primo posto spetta al contributo dato alla teoria generale del diritto. Ovviamente si è ben consapevoli di quanto le filosofie dominanti in un certo periodo storico influenzino il lavoro del giurista, dal razionalismo cartesiano all'idealismo hegeliano al positivismo comtiano. Ed è dunque prudente evitare facili consequenzialismi. Tuttavia non si può fare a meno di sottolineare quanta luce lo studio della logica analitico-matematica, che è sottesa all'informatica, abbia portato — a partire dai pionieristici studi di Vittorio Frosoni — alla comprensione del ragionamento giuridico e abbia contribuito a leggerlo come vero e proprio procedimento, cogliendo i dati costanti e iterativi, quelli accidentali e quelli non razionali. Anche qui è ovvia l'osservazione che il nuovo pensiero non si esprime su una *tabula rasa*, ma interagisce, anche fruttuosamente, con altre correnti di pensiero. Tuttavia è indubbio che l'avvento dell'informatica, nella misura in cui consente al giurista di valutare la coerenza del proprio ragionamento con le sue premesse e a interrogarsi sulla efficienza e razionalità di tali premesse, ha contribuito a portare il diritto — o, meglio, una parte dei giuristi —, fuori dalla autoreferenzialità di modelli di pensiero formalistico basati su postulati non discussi.

d) *Il modus operandi del giurista*: il cambiamento ora evidenziato non riguarda una ristretta *elite* di studiosi, ma ha delle significative ricadute pratiche sul modo di lavorare del giurista: non bi-

sogna pensare solo all'accademico, ma piuttosto alle centinaia di migliaia di persone che all'interno di una società « fanno cose con regole », e dunque non soltanto i tradizionali operatori (giudici, avvocati, notai) ma anche quella molteplicità di soggetti collocati tanto nel settore pubblico che in quello privato (funzionari, consulenti fiscali o del lavoro ecc.) che utilizzano quotidianamente il diritto ed in tal modo danno ad esso una consistenza reale. Non appare azzardato ipotizzare che con riguardo alla maggior parte dei soggetti che ormai si avvalgono di strumenti di ricerca informatica, la logica booleiana abbia assunto una valenza prevalente. Le parole chiave ed i connettivi costituiscono lo strumento di selezione delle regole, favorendo l'affermazione di quelle che si prestano ad essere facilmente reperite, ed escludendo, o comunque marginalizzando quelle troppo lunghe o nelle quali la presenza delle parole chiave è troppo diluita. Non si tratta, beninteso, di esaltare il diritto « in pillole », bensì di prendere atto di un processo di inevitabile semplificazione — quasi di autodifesa — in sistemi nei quali la sterminata produzione legislativa, regolamentare, giurisprudenziale, dottrinale non è altrimenti avvicinabile se non con strumenti di ricerca che sintetizzano e forniscono un minimo comune denominatore. Resteranno sempre i giuristi « colti » ed il loro ruolo sarà sicuramente superiore al loro numero; ma per la grande massa l'informatica è e diventerà sempre di più lo strumento essenziale per accedere, conoscere, applicare le regole giuridiche.

e) *Il tempo e lo spazio del giurista*: se indubbiamente vi sono aspetti che possono essere valutati criticamente, vi sono anche indubbi vantaggi. L'attività del giurista ruota attorno a processi di accumulo e ridistribuzione di conoscenze. Il giurista — come ogni altro « esperto » — sa cose che le persone comuni e gli esercanti una diversa professione non sanno; soprattutto sa come apprendere quel che non sa ancora; e sa come utilizzare queste sue conoscenze. L'informatica — in questo come in altri campi — semplifica in termini quantitativi e qualitativi, spaziali e temporali, questo processo di circolazione delle conoscenze. Esse sono facilmente accessibili, sempre — 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno — e da qualsiasi luogo ove il giurista si trovi, soprattutto se si tratta di informazioni contenute in banche di dati disponibili attraverso reti telematiche. La conoscenza del giurista — che di conoscenza vive — coincide ormai con la potenzialità — ma si tratta di una potenzialità effettiva e a portata di mano — contenuta nelle banche di dati giuridiche. Non ha più limiti di tempo o di spazio, ma solo barriere linguistiche. Non può peccare di onnipotenza: conoscere non significa necessariamente comprendere, giacché questo risulta il più delle volte dall'esperienza. Ma se usiamo come unità minima di misura i tempi medievali della rinascita del diritto quando la conoscenza era concentrata in una pre-

ziosa copia amanuense del Digesto, è facile rendersi conto del punto di evoluzione cui si è giunti grazie all'informatica.

f) *L'immaterialità come oggetto del diritto*: il giurista, per secoli, si è occupato di cose corporali, perché di queste era fatto il mondo che lo circondava: la terra, gli edifici, gli animali, le cose mobili. Su di esse costruiva istituti, figure, finzioni, ma alla fine doveva fare i conti con «la forza delle cose». L'informatica non genera, ma sicuramente accelera, un'inarrestabile processo di smaterializzazione degli oggetti del diritto che tocca anche altri settori, il cui più evidente di tutti è quello bio-medico. Beninteso quel che interessa non è tanto il fatto che ieri ci si occupava di cose, oggi di entità non materiali, quanto il fatto che — soprattutto per il giurista continentale — il suo sistema (ma, prima ancora, la sua mentalità) sono costruiti su una logica appropriativa di cose corporali, di cui l'espressione sintetica e paradigmatica è la proprietà. Quel che era, storicamente, una eccezione diventa ora, se non la regola, la caratteristica dei fenomeni economici moderni dove si concentra parte consistente della ricchezza e degli scambi. L'informatica e ciò che la circonda contribuiscono in maniera significativa a questo processo di smaterializzazione: i programmi, i circuiti a semiconduttori, i dati, le informazioni, le radiofrequenze, le denominazioni su internet, i protocolli, i «motori di ricerca» e chi più ne ha, più ne metta.

g) *Un diritto «tecnologico»*: il giurista — soprattutto quello pratico ma anche quello accademico — vive — come del resto quasi tutti nelle società contemporanee economicamente evolute — in un contesto tecnologico: sempre di più la sua attività, le sue conoscenze, le sue decisioni dipendono dalla tecnologia informatica. Si tratta di un mutamento profondo, anche se poco percepito perché avviene contemporaneamente in tutti gli altri aspetti della sua vita. Al di là del mutamento del modo di lavorare, quel che interessa è che il giurista è costretto ad avere frequenti e non sempre felici rapporti con la tecnologia, che deve padroneggiare in prima persona senza demandarne l'utilizzo a terzi dipendenti. Si tratta certo di un uso strumentale della tecnologia, ma non è senza conseguenze sul modo e sul risultato del suo lavoro, che in misura crescente viene dominato — si è visto l'esempio più vistoso, quello delle banche di dati — dalla tecnologia e dal ricorso a procedure standardizzate. Si tocca così il «lato esterno» del diritto e i suoi rapporti con il resto del sapere. È superfluo anche solo sintetizzare le riflessioni sull'(illusoria?) tentazione di semplificare la complessità delle società moderne attraverso la tecnologia. Neanche il diritto sfugge a tale tendenza, ma al tempo stesso fa pesare molto le sue radici pre-moderne resistendo ai processi di informatizzazione.

*Alcune conclusioni*: lo studioso del diritto che sia stato anche solo sfiorato dalla grande lezione di Fernand Braudel e degli *Annales*, sa bene che raramente cambiamenti radicali si manifestano

nel breve svolgere di un paio di decenni; e se ciò avviene è solitamente per vicende catastrofiche. Il che non è certo il caso dell'informatica di cui è facile scorgere i vistosi difetti ma cui è impossibile negare straordinari meriti e vantaggi. Non saranno dunque certo venticinque anni di informatica a cambiare il volto della tradizione giuridica occidentale che ha — a dir poco — tremila anni.

E non è certo questa la tesi che qui si propone, anzi. Uno degli ammaestramenti che ci viene dalla lezione di Ettore Giannantonio — che viveva ed operava immerso nell'informatica giuridica e nel diritto dell'informatica — è che la curiosità non deve trasformarsi in facile entusiasmo, che la novità di oggi è già assimilata e sedimentata domani. Nella « ricerca dell'ordine » (per riprendere il titolo di un recente bel libro sugli ultimi quattro secoli di storia del diritto) il giurista affronta ogni giorno questioni nuove e cerca di darvi un senso.

Con questo spirito è facile avvedersi che il rapporto fra informatica e diritto è solo uno dei tanti campi nel quale egli è chiamato a mettere alla prova le proprie capacità, le proprie conoscenze, il proprio sistema, il proprio metodo.

È consapevole — ma spesso anche inconsapevole — autore di una pagina della storia dell'evoluzione del diritto. Una fra tante che ha un senso solo se si sono lette quelle che la precedono, ma che potrà dare un senso alle tante altre che restano da scrivere.